

TRA

CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA

E

FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL

PREMESSO

- che l'art. 1, c. 481, della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) ha disposto la proroga, per i periodi d'imposta 2013 e 2014, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro introducendo una speciale agevolazione fiscale;
- che le relative disposizioni sono state attuate per l'anno 2013 con D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2013) e per l'anno 2014 con D.P.C.M. 19 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29.04.2014);
- che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 15 del 3.04.2013, e l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/E del 30.04.2013, hanno fornito indicazioni operative per la corretta applicazione delle citate disposizioni per l'anno 2013;
- che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 14 del 29.05.2014 ha dettato istruzioni operative per l'anno 2014, confermando sostanzialmente quelle fornite per il 2013 con le circolari citate al punto precedente;
- che è interesse delle parti favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 1, c. 481, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013);

tutto ciò premesso le Parti

CONVENGONO

di adottare l'allegato schema di accordo territoriale di secondo livello utilizzabile dalle articolazioni territoriali per favorire l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 1, c. 481, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), come attuato dal D.P.C.M. 19 febbraio 2014 che richiama espressamente le disposizioni recate dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013.

Le Parti convengono che lo schema allegato costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Restano salvi gli accordi territoriali già stipulati per l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 1, c. 481, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013).

Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Roma, 16 giugno 2014

CONFAGRICOLTURA



COLDIRETTI



CIA



FLAI-CGIL



FAI-CISL



UILA-UIL



ALLEGATO

SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE DI SECONDO LIVELLO ATTUATIVO DELLA DETASSAZIONE 2014

Il giorno _____ in _____

TRA

CONFAGRICOLTURA di _____

COLDIRETTI di _____

CIA di _____

E

FLAI CIGL di _____

FAI CISL di _____

UILA UIL di _____

PREMESSO

- che l'art. 1, c. 481, della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha disposto la proroga, per i periodi di imposta 2013 e 2014, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
- che le relative disposizioni sono state attuate per l'anno 2013 con D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2013) e per l'anno 2014 con D.P.C.M. 19 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29.04.2014);
- che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 15 del 3.04.2013, e l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 11/E del 30.04.2013, hanno fornito indicazioni operative per la corretta applicazione delle citate disposizioni per l'anno 2013;
- che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 14 del 29.05.2014 ha dettato istruzioni operative per l'anno 2014, confermando sostanzialmente quelle fornite per il 2013 con le circolari citate al punto precedente;
- che le Parti intendono favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva territoriale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;

tutto ciò premesso le Parti in epigrafe indicate



CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI e CIA nel territorio della Provincia di _____ possono applicare l'agevolazione fiscale prevista dal D.P.C.M. 19 febbraio 2014, in relazione alle voci retributive – così come previste a titolo esemplificativo nella circolare del Ministero del Lavoro n. 14 del 29 maggio 2014 - erogate a fronte di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda.

L'agevolazione è riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell'orario attuato in azienda; modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa.

Le imprese e i datori di lavoro applicheranno le agevolazioni soprarichiamate a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Sono inoltre detassabili le erogazioni previste dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di _____ del _____ con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti da eventuali contratti collettivi aziendali stipulati dalle imprese di riferimento.

Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione dei datori di lavoro e dei lavoratori sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione.

Le Parti - ai sensi delle disposizioni di cui all'art 3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, richiamate dal D.P.C.M. 19 febbraio 2014 - dichiarano che le previsioni del presente accordo e quelle contenute nel contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di ____ del ____ sono conformi alle disposizioni dei citati decreti ai fini dell'applicazione del relativo regime fiscale agevolato.

